



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.1460 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VI, II ed Anticamorra

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge: "Istituzione fondo regionale antiracket"(Reg.Gen.n.422)

Ad iniziativa del Consigliere Luciano Passariello.
Depositata il 3 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere;
Commissione Consiliare Speciale Osservatorio contro la Camorra e la Criminalità
organizzata per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **16 FEB. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

***“Legge per l’istituzione di un fondo regionale
Antiracket”***

Ad iniziativa del Consigliere Luciano Passariello

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 422

Relazione Proposta di Legge Istituzione Fondo Antiracket

Lo Stato con la legge 23 febbraio 1999, n. 44, "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", sostiene e incoraggia l'attività delle associazioni antiracket. A tal fine il Parlamento ha adottato, nell'arco dell'ultimo decennio, una serie di norme basate sul principio di risarcire tutti coloro che abbiano subito danni a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni per combattere il racket o di smettere di pagare il pizzo. Primo strumento per l'attuazione di tale principio, l'istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime del racket (poi unificato con quello per le vittime dell'usura), grazie al quale chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa può ricevere, a titolo di risarcimento, un'elargizione che gli consenta di riprendere l'attività.

La nostra Regione è, purtroppo, in cima alla lista dei reati legati al racket. Per questo motivo la vicinanza agli imprenditori ed a tutti coloro i quali decidono di investire sul nostro territorio deve essere superiore rispetto a quella delle altre regioni: è necessario, quindi, dotarsi di strumenti concreti ed utili al contrasto di tale fenomeno. A tal fine questo disegno di legge vuole integrare la lg. 44/99, colmando alcune lacune.

La proposta di legge infatti prevede tra le finalità, elencate nell'articolo 1, l'istituzione di un fondo economico al quale tutti coloro i quali hanno subito attentati con danni alle strutture ed alle suppellettili, per reati legati al racket, possono attingere per un contributo; indicando, all'art. 2, tra i destinatari, coloro che si ribellano al racket e che hanno diritto, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, all'elargizione del contributo. Nella proposta di legge, all'art. 3, sono naturalmente specificati i requisiti indispensabili per l'attribuzione del contributo che prevede innanzitutto la presentazione di una denuncia presso l'autorità giudiziaria competente, di cui all'art.1.

Reputando tale proposta di legge molto urgente ho specificato nell'art. 4 la dichiarazione d'urgenza.

Articolo 1
Finalità

1. La Regione Campania con la presente legge istituisce un fondo regionale economico e permanente al fine di indennizzare i cittadini residenti nella Regione, vittime di estorsione e racket sul territorio Campano che hanno subito attentati, con danni alle strutture e suppellettili.

Articolo 2

Destinatari

1. La Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare regionale contro la camorra e la criminalità organizzata, al fine di concretizzare una risposta celere alle intimidazioni camorristiche compiute attraverso attentati al patrimonio, fissa in 60 giorni il termine entro il quale dovrà concludersi la fase istruttoria.

2. Nel caso in cui la fase istruttoria si protrae ingiustificatamente oltre il termine del comma 1, viene concesso in favore del beneficiario un ulteriore risarcimento in misura del 5% del contributo economico finale concesso.

Articolo 3
Requisiti per accedere al fondo

1. Sono requisiti per accedere al fondo:

- a) aver presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, per i reati di cui all'art. 1
- b) che tale denuncia non sia infondata, pretestuosa o inattendibile.
- c) che vi sia un nesso di causalità tra la citata denuncia ed il danno subito
- d) che i danni siano superiori agli euro 500

2. L'amministrazione regionale si riserva ogni accertamento idoneo a quantificare i danni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.